



COMUNE DI VICENZA

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Divieto di accesso ai parchi pubblici recintati e di stazionamento nelle aree verdi pubbliche.

IL SINDACO

VISTI:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11-03-2020;
- il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID –19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19";

- il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

- il DPCM 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020

-il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il DPCM dell'8 marzo 2020, il DPCM del 9 marzo 2020, il DPCM dell'11 marzo 2020, il DPCM del 22 marzo 2020 e il DPCM del primo aprile 2020.

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 4 aprile 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020;

- il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CODIV-19";

- il DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CODIV-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CODIV-19";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 23 maggio 2020;

RICHIAMATE, altresì, le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti di seguito riportate:

1. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali** - 16 marzo 2020, prot. N. 42.532/20
2. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Ulteriori misure per ridurre la presenza di persone in aree pubbliche** - 20 marzo 2020, prot. n. 44.662/20

3. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. **Proroga efficacia proprie precedenti ordinanze** – 3 aprile 2020, prot. 49.818/20
4. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. **Seconda proroga efficacia proprie precedenti ordinanze** (periodo 14 aprile/3 maggio 2020), prot. n. 53.818/20
5. Revoca proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19, prot. n. 62.784/20;
6. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. **Misure per l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche**, prot. 65.254/20;
7. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. **Misure per l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche**, prot. 69.548/20;
8. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. **Divieto di accesso ai parchi pubblici recintati e di stazionamento nelle aree verdi pubbliche**, prot. 73.388/2020;
9. Rettifica ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. PGN 73388/2020 del 18 maggio 2020, prot. 73.968/20;
10. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. **Misure per l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche**, prot. 75.977/2020;
11. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. **Misure per l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche**. Prot. n.78.403/2020;

DATO ATTO che l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 23.05.2020 alla lettera A), punto 3. prevede che dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle attività nelle aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico, nel rispetto delle corrispondenti schede contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive” di cui all’allegato 1 della stessa Ordinanza, che prevedono, tra l’altro, l’obbligo da parte del gestore di garantire una approfondita pulizia giornaliera degli spazi con detergente neutro, nonché di disinfettare regolarmente almeno una volta al giorno le superfici più toccate;

TENUTO CONTO che la riapertura prevista dalla sopra citata Ordinanza comporta la necessità di mettere in atto in modo rigoroso tutte le misure previste, impegnative dal punto di vista organizzativo ed economico per il Comune, al fine di assicurare l’accesso agli spazi in sicurezza, nel rispetto delle Linee guida sopra illustrate;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, fatte salve le disposizioni statali e regionali, quanto segue:

1. il divieto di accesso fino a nuovo provvedimento a tutti i parchi pubblici recintati ed in particolare:
 1. Parco giochi di via Bassano
 2. Area verde di via X Martiri
 3. Area Verde di via De Nicola 8
 4. Area Verde di Stradella della Rotonda
 5. Parco Giochi di via Pittarini
 6. Parco Giochi di via Scaramuzza

7. Parco Giochi di via Imperiali
8. Area verde di via Vigna
9. Parco Giochi di Strada Saviabona 257-259
10. Parco Giochi di via Brenta
11. Area verde di via F.lli Bandiera
12. Parco Giochi di via Stuparich
13. Parco Giochi di Villa Lattes

2. il divieto di stazionamento fino a nuovo provvedimento nelle restanti aree verdi di proprietà pubblica non recintate presenti nel territorio comunale, nonché di utilizzo di eventuali panchine, giochi e giostrine per bambini, ivi presenti;

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 in conformità all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a cura dello Staff del Sindaco a:

- Prefettura di Vicenza
- Comando Polizia Locale;
- Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- Albo Pretorio – SEDE
- Valore Città AMCPS
- Direttore servizio infrastrutture e gestione urbana
- Direttore servizio istruzione, sport, partecipazione
- Ufficio stampa

Vicenza, 29 maggio 2020

Il Sindaco
Francesco Rucco
(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)